



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Proc. n. 41492/19 R. G.N.R. mod. 21

Decreto di perquisizione

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di :

DONNINI Danilo Armando Giuseppe Oliviero nato a Milano il 04.03.1972

MOLTINI Giuseppe nato a Milano il 23.11.1963

MOLTINI Leonardo nato a Milano 11.5.1995

Indagati in ordine ai seguenti reati: artt. 110, 603 bis commi 1 e 4 n. 1 c.p. in Milano e altrove fino al novembre 2019

MEROLA Alberto Giulio, nato a Milano il 31.3.1955

Indagato in ordine al seguente reato: artt. 81 c.p., 8 D.L.vo 74/2000. in Milano fino al dicembre 2019

RILEVATO CHE

Dalle indagini svolte è emerso che l'impresa individuale FLASH ROAD CITY, tramite gli indagati, assume, utilizza e gestisce diversi *riders* (che effettuano consegne a domicilio di cibo) imponendo loro di lavorare a fronte di una retribuzione a cottimo puro (senza alcun tipo di paga minima garantita) ed indipendentemente dalle modalità proprie delle consegne effettuate (distanza percorsa, fascia oraria diurna o notturna, giorni festivi). Inoltre, qualora i *riders* utilizzati contravvengano alle indicazioni ricevute ovvero muovano recriminazioni per le modalità di retribuzione, sono soggetti al blocco del proprio *account* trovandosi, di fatto, nell'impossibilità di lavorare. *(In quel frangente io insistevo per avere subito il denaro e da quel momento sono stato "bloccato" da Danilo e non ho più lavorato per lui)*

I lavoratori reclutati da FLASH ROAD CITY vengono poi, di fatto, messi a disposizione delle imprese facenti parte della "galassia" Uber (Uber Italy Srl – Uber BV – Uber Portier BV), che li utilizza per le consegne a domicilio per le vie di Milano e di altre città

i rider che sono stati sentiti a sommarie informazioni sono tutti cittadini extracomunitari residenti in centri di accoglienza (e certamente in stato di bisogno) evidente anche la loro condizione di sfruttamento, con la corresponsione di retribuzioni assolutamente sproporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché con un potere sanzionatorio assoluto, come emerge dalle dichiarazioni raccolte



Infine dalle indagini è emerso che il commercialista MEROLA Alberto Giulio si presta a far emettere fatture per operazioni inesistenti a favore delle imprese degli indagati al fine di abbattere l'utile di esercizio

- vi è fondato motivo di ritenere che nei locali ed in qualunque altro luogo nella disponibilità dei soggetti qui di seguito indicati possa rinvenirsi documentazione contabile, extracontabile, lavorativa, bancaria, relativa ai fatti per i quali si procede e attestante i rapporti degli indagati con i rider, le condizioni della loro assunzione, i rapporti con le imprese della galassia Uber, denaro contante di cospicuo ammontare, fatture che si ritengano emesse a fronte di operazioni inesistenti nonché telefoni cellulari e supporti informatici di ogni genere (chiavette usb, I Pod, CD, telefoni cellulari, computer anche portatili, agende elettroniche);

RITENUTA

la necessità che, ai fini della compiuta ricostruzione dei fatti per cui si procede, appare necessario eseguire la perquisizione dei luoghi ove possono rinvenirsi oggetti, elementi o tracce relativi ai reati per cui si indaga;

VISTI

gli artt. 250 e segg. c.p.p.

DISPONE

1) la perquisizione dei seguenti luoghi: :

- Flash Road City di MOLTINI Giuseppe -, con sede legale in Milano via Matteo Civitali n. 30 e luogo di esercizio in via Francesco Carlini n. 5;
- FRC S.r.l. – con sede a Milano in via Francesco Carlini n. 5.
- appartamento sito in Gudo Visconti (MI), via Fiume n. 02 nella disponibilità di MOLTINI Giuseppe e MOLTINI Leonardo
- abitazione sita in Rimini, in via Sabanelle n. 20 nella disponibilità di DONNINI Danilo Armando Giuseppe Oliviero;
- appartamento sito in Milano, via Francesco Primaticcio n. 34 nella disponibilità di [REDACTED]
- abitazione di MEROLA Alberto Giulio sita in Milano Corso Sempione 100/A
- Ufficio nella disponibilità di MEROLA Alberto Giulio sito in Milano via Fiuggi 33, all'interno della sede Centro Assistenza Fiscale della Confederazione Autonoma Sindacati Italiani.



di tutti i luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;
di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità dei soggetti di cui sopra
di ogni altro luogo, che risulti a qualunque titolo nella disponibilità dei medesimi;
dei soggetti che si trovassero all'interno dei luoghi perquisendi e che per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con gli indagati potrebbero far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte dei beni ricercandi;

di sistemi informatici e telematici nella disponibilità dei soggetti di cui sopra, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, attraverso strumentazione idonea e con l'ausilio di personale specializzato

con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini;

che copia del presente decreto sia consegnato alla persona che abbia l'attuale disponibilità del luogo con avviso alla stessa della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.; (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt. 250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.Lv. 271/1989).

AUTORIZZA

ad eseguire le operazioni di perquisizione al di fuori dei limiti temporali, posta la pluralità di interventi programmati;

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà)

informa

ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati sopra indicati e le si

invita

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia



comunica

che è intervenuta la nomina del seguente **difensore di ufficio**:

Vincenzo Patanè, con studio in Milano Alzaia Naviglio Grande n. 46. Cell.: 3474608071; iff.: 02 – 38292636

e che in difetto di nomina di difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio sopraindicato

invita

qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

avvisa

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dal citato testo unico ed in particolare che secondo l'art. 76 dello stesso testo unico:



1. *Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.*
2. *Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.*
3. *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*
4. *Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*
- 4 bis. *Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.*

delega

per l'esecuzione ufficiali di P.G. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con facoltà di sub delega e autorizzando sin d'ora la nomina di ausiliari per l'esecuzione degli interventi tecnici che si rendessero necessari.

Milano, 13 febbraio 2020

Il Pubblico Ministero
Paolo Storari